



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione II Civile – procedure concorsuali

Decreto di apertura della liquidazione
ex art. 14 quinquies l 3/2012

Il Giudice designato,

nella procedura di sovraindebitamento n. 106 /2019 R.G.;

vista la domanda ex artt. 14 *ter* ss. L 3/2012 e succ. modif. ritualmente depositata da
con l'avv

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C. e la successiva integrazione;

letta la documentazione depositata;

rilevato che la domanda prevede a fronte del debito complessivo pari alla somma di euro 848.138,44, un
attivo liquidabile pari alla somma di euro 30.000,00, dato esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* e ss. e specificatamente che

- sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 14 *ter* co. 2 e art. 9 co. 1 L. 3/2012, in quanto il debitore risiede a Milano;
- non ricorrono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett a) e lett. b) L 3/2012, come richiamato dall'art. 14 *ter* co. 1;
- il debitore è qualificabile come consumatore e versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) L 3/2012;
- la relazione dell'OCC, così come integrata, chiara e ragionata, dà evidenza in ordine alle condizioni di cui all'art. 14 *ter* co. 3 L 3/2012 e quindi alle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché contiene il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che, quanto all'importo da fissare secondo il combinato disposto degli articoli 14 quinquies lettera f) e 14 ter comma 5 lett. b) (*rectius* co. 6 lett. b) L 3/2012, alla luce degli atti e della documentazione prodotti, risulta che la famiglia del debitore è composta, oltre che dal debitore, dalla moglie (cui si è riconciliato) disoccupata, da una figlia (nata il maggiorenne, studente universitaria e allo stato priva di occupazione, che coabita con i genitori, da un figlio minorenni (nato il che il reddito del nucleo familiare è dato esclusivamente da lavoro dipendente (stipendio mensile netto in media di euro 1.500,00/1.600,00 per 12 mensilità comprensivo della cessione del quinto pari ad euro 241,00 - in quanto non opponibile alla procedura - oltre la tredicesima e quattordicesima che ammontano al netto ciascuna ad euro 1.250,00, cfr. integrazione della relazione); che quindi l'unico reddito attualmente disponibile per il sostentamento del nucleo familiare è quello della ricorrente; che, pertanto, il fabbisogno di mantenimento è ritenuto congruo nella somma di euro 1.220,00;

visto l'art. 14 quinquies L 3/2012;

ritenuto di procedere alla nomina come liquidatore di un professionista diverso da quello nominato O.C.C.;

P.Q.M.

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- 2) **nomina** quale liquidatore dott. .
- 3) **riserva**, a seguito di espressa istanza del liquidatore, la determinazione circa l'eventuale apertura di c/c dedicato ove vengano accantonate le somme, con la periodicità da stabilirsi in ragione del realizzo dell'attivo, destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore;
- 4) **dispone** che il liquidatore proceda alla redazione dell'inventario e dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12, nonché provveda, in analogia alla procedura fallimentare, a predisporre piano di riparto da sottoporre al giudice per il visto;
- 5) **dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;
- 6) **fissa** allo stato l'importo escluso dalla liquidazione in misura di euro 1220,00, netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, disponendo altresì, che il liquidatore trasmetta con tempestività al giudice l'indicazione della misura della retribuzione percepita dal debitore al fine di verificare l'esatta determinazione della quota che concorrerà a costituire l'attivo liquidabile;
- 7) **ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, ivi compresi eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
- 8) **dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento e del ricorso depositati in data 14 dicembre 2016 sul sito *internet* del Tribunale di

Milano, sezione procedure concorsuali, nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della proponente, dandone pubblicità presso il Registro Imprese con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti.

Si comunichi al debitore, all'OCC e al liquidatore.

Milano, 22/04/2020

Il giudice